

COMUNANZA AGRARIA DI VIEPRI (PG)

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI USO CIVICO

Capo I Esercizio degli usi civici

ART. 1 – Il presente regolamento disciplina l'esercizio dei diritti di uso civico spettanti agli utenti della Comunanza Agraria di Viepri (d'ora in poi Comunanza Agraria) iscritti nella relativa lista; esso è approvato in attuazione dell'art. 38 comma 2 dello statuto della Comunanza Agraria.

ART. 2 – La Comunanza Agraria con il presente regolamento intende perseguire la salvaguardia delle risorse ambientali, la tutela dell'assetto del territorio e la promozione di attività economiche sostenibili legate alla valorizzazione e alla fruizione delle risorse naturali. Intende altresì garantire, attraverso la razionalizzazione delle risorse di proprietà, eguali condizioni di accesso a tutti gli aventi diritto.

ART. 3 – I diritti di uso civico possono essere esercitati su tutti i terreni in proprietà o in possesso della Comunanza Agraria, come identificati nell'allegato "A".

ART. 4 – Gli usi civici riconosciuti agli aventi diritto ed identificati all'art. 38 dello statuto della Comunanza Agraria sono quelli di "legnatico" e di "pascolo". Tra le facoltà minori è oggetto del presente regolamento anche l'esercizio dell'uso civico della "raccolta tartufi".

ART. 5 – Il diritto all'esercizio degli usi civici può essere effettuato direttamente da ogni persona iscritta nella lista degli utenti o da un proprio delegato appartenente allo stesso nucleo familiare anagrafico. Il diritto esercitato comporta l'accettazione integrale di quanto stabilito nel presente regolamento.

ART. 6 – Sarà privato del godimento del diritto di uso civico da uno a tre anni colui che arreca danni ai beni in proprietà o in possesso della Comunanza Agraria o che sia incorso per tre volte nella stessa violazione.

Dopo due sospensioni sarà applicata la revoca definitiva del godimento del diritto di uso civico.

ART. 7 – La Comunanza Agraria, per motivi di salvaguardia delle risorse naturali ed ambientali, con specifica disposizione e previo parere consultivo dell'Ente competente per territorio può disporre, in particolari circostanze, il divieto all'esercizio del diritto di godimento di uso civico su specifici terreni per periodi definiti.

ART. 8 – Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento allo statuto ed alla legislazione vigente nazionale e regionale, in materia di boschi, pascoli e tartuficoltura.

ART. 9 – Il presente regolamento sostituisce tutti i regolamenti attualmente in vigore.

Capo II

Uso civico di legnatico

ART. 10 – La Comunanza Agraria, al fine dell'esercizio del diritto di legnatico da parte degli utenti, si dota di un piano di gestione forestale con validità decennale, con allegato il piano delle utilizzazioni. In attesa del PGF il Consiglio di Amministrazione definisce il piano delle utilizzazioni valido per ogni singolo taglio.

ART. 11 – Il diritto di legnatico viene esercitato, di norma, ogni anno.

ART. 12 – Il Consiglio di Amministrazione, entro il mese di Settembre di ogni anno in cui si effettua il taglio, sulla scorta del PGF e del piano delle utilizzazioni, individua i boschi da destinare a taglio nella stagione silvana successiva e definisce le modalità di accesso all'esercizio del diritto, compresa la modalità di versamento della quota stabilita dall'Assemblea, quale corrispettivo e rimborso spese, per ogni "metodo di accesso" che si intende attivare. Ogni utente può esercitare il diritto di uso civico di legnatico scegliendo fra i metodi proposti, in maniera tale da esercitare tale diritto una sola volta e con un solo metodo nel corso dell'anno.

ART. 13 – Il legname ricavato dal taglio del bosco ad uso civico, comunque esso esercitato, deve essere utilizzato unicamente per i bisogni del nucleo familiare facente riferimento all'utente richiedente. E' assolutamente vietata ogni forma di commercializzazione o di utilizzo quale compenso per prestazioni inerenti il taglio stesso.

ART. 14 – Al Consiglio di Amministrazione è riservata la facoltà di poter controllare direttamente o a mezzo di incaricati il legname depositato presso i luoghi indicati dagli utenti.

ART. 15 – L'uso di attrezzature da taglio è consentito con l'osservanza e il rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti e qualora sia previsto è richiesto il possesso del patentino per operatore forestale. La Comunanza Agraria non risponderà di danni causati dagli utenti a se stessi o a terzi.

Capo II – 1 Esercizio del diritto di legnatico con metodo "tradizionale"

ART. 16 – Entro il mese di Ottobre di ogni stagione silvana in cui si effettua il taglio, ogni utente interessato provvederà ad effettuare apposita domanda di assegnazione del legnatico, secondo modi e tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione; ogni domanda dovrà essere sottoscritta da due utenti che eserciteranno il diritto congiuntamente sullo stesso lotto di terreno

boscato destinato a taglio. Contemporaneamente alla presentazione della domanda l'utente interessato provvederà ad effettuare il pagamento della quota stabilita dall'Assemblea degli utenti.

ART. 17 – Una volta acquisite le domande degli utenti, il Consiglio di Amministrazione, con l'ausilio di personale qualificato e/o di utenti di comprovata esperienza, procede alla individuazione e delimitazione dei lotti da assegnare a taglio ad ogni coppia di utenti, in funzione delle domande presentate.

ART. 18 – Entro il mese di Novembre di ogni stagione silvana in cui si effettua il taglio, il Consiglio di Amministrazione, dopo aver proceduto alla delimitazione dei lotti ed alla loro numerazione, procede alla estrazione a sorte ed assegnazione a ciascuna coppia di utenti.

ART. 19 – Le operazioni di taglio, allestimento, esbosco e trasporto della legna saranno a carico di ogni utente assegnatario o di persona incaricata dallo stesso.

ART. 20 – Gli utenti che, decorso il periodo utile per il taglio del bosco, non avranno ultimato i lavori di utilizzazione, non avranno diritto ad ulteriori assegnazioni di bosco al taglio per due stagioni silvane, oltre all'eventuale ammenda stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Capo II – 2 Esercizio del diritto di legnatico con metodo "innovativo"

ART. 21 – Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi di ditte specializzate per l'esecuzione del taglio, allestimento, esbosco, accatastamento ed eventuale trasporto del legnatico da destinare ad uso civico.

ART. 22 – Entro il mese di Ottobre di ogni stagione silvana in cui si effettua il taglio, ogni utente interessato provvederà ad effettuare apposita domanda di assegnazione del legnatico, secondo modi e tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Contemporaneamente alla presentazione della domanda l'utente interessato provvederà ad effettuare il pagamento della quota stabilita dall'Assemblea degli utenti.

ART. 23 – Una volta acquisite le domande degli utenti, il Consiglio di Amministrazione, con l'ausilio di personale qualificato e/o di utenti di comprovata esperienza, procede alla individuazione e delimitazione del lotto da assegnare a taglio alla ditta specializzata, che provvederà all'esecuzione del taglio, allestimento, esbosco, accatastamento ed eventuale trasporto della legna presso gli utenti richiedenti.

Capo III Uso civico di pascolo

ART. 24 – Il diritto di pascolo è consentito a tutti gli utenti proprietari di bestiame, registrato a proprio nome o a nome di un componente del proprio nucleo familiare ed iscritto negli appositi registri di stalla. Il diritto può essere esercitato sui terreni in proprietà o in possesso della Comunanza Agraria e sui terreni in cui la stessa esercita il diritto di pascolo promiscuo.

ART. 25 – L'esercizio del pascolo è vietato:

- a) su tutte le aree interessate da incendi per almeno 15 anni dall'evento, salvo ulteriori divieti da parte dell'Ente competente per territorio;
- b) sulle aree per le quali è intervenuto un provvedimento regionale di autorizzazione alla sdemanializzazione o al mutamento di destinazione;
- c) sulle aree destinate a coltura agraria, salvo che le stesse non risultino da molto tempo incolte;
- d) sulle aree rimboschite o in corso di rimboschimento fino a quando il soprassuolo boschivo non si sia affermato ed abbia raggiunto dimensioni tali da sfuggire ai danni derivanti dal morso e dal calpestio degli animali;
- e) nei boschi cedui utilizzati a taglio da non più di otto anni;
- e) su tutte quelle superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti per effetto di leggi statali o regionali o di provvedimenti del Comune;
- f) sui pascoli in miglioramento o a riposo per il periodo necessario previsto dalla Comunanza Agraria;
- g) nell'aree attrezzate per fini ricreativi opportunamente delimitate.

ART. 26 - Gli animali che possono immettersi al pascolo sulle superfici autorizzate sono:

- a) i bovini,
- b) i cavalli, i muli, gli asini,
- c) le pecore e le capre,
- d) i suini.

Il pascolo delle capre è consentito solo sulle superfici individuate nella categoria "pascolo" e "pascolo cespugliato", mentre resta vietato su tutte le superfici a bosco.

ART. 27 – Il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta dei contenuti del PGF o sulla base dei carichi stabiliti dalla normativa in vigore, determina il numero massimo di UBA che potrà caricarsi sui pascoli utilizzabili dagli utenti. Il bestiame affidato non potrà superare tale limite e, nel caso in cui le richieste di fida pascolo fossero superiori, si procederà ad una riduzione secondo quanto previsto dallo statuto vigente.

ART. 28 – Le domande di autorizzazione all'esercizio del pascolo devono essere inoltrate alla Comunanza Agraria, secondo modi e tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, entro e non oltre il 10 maggio di ogni anno. Per la specie suina il termine è fissato al 30 settembre di ogni anno. Il richiedente, mediante il modello di domanda "Fida Pascolo", debitamente predisposto dall'Ente, dovrà:

- 1) dichiarare le proprie generalità;
- 2) dichiarare il numero dei capi (anche in UBA) che si intendono introdurre al pascolo, distinti per specie, età e sistemi di identificazione;
- 3) allegare alla domanda la copia del registro di stalla (completo di matricole auricolari) ed il certificato sanitario-veterinario del luogo di provenienza, attestante che il bestiame non è affetto da malattia alcuna;
- 4) dichiarare di versare l'intera somma prevista quale quota di fida – pascolo, entro e non oltre il 15 novembre dell'anno in cui si esercita il diritto, secondo le tariffe unitarie per ogni capo di bestiame immesso, come stabilite dall'Assemblea degli utenti.

Non è ammessa l'affida dopo la data del 15 Luglio. L'ammissione al pascolo di tali animali può essere accettata soltanto qualora non si superi il numero massimo di UBA come stabilito secondo l'art. 27.

ART. 29 – Il periodo di esercizio del pascolo, in conformità a quanto stabilito dall'Ente competente per territorio, è fissato dal 10 maggio al 30 novembre. La Comunanza Agraria, sulla scorta di andamenti stagionali favorevoli, può richiedere la deroga a tali limiti temporali, fermo restando il divieto di avere animali nei terreni utilizzabili per l'esercizio del diritto di pascolo nel periodo 1° Gennaio / 30 Aprile di ogni anno.

ART. 30 – L'esercizio del pascolo sui terreni della Comunanza Agraria dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) vigilanza degli animali da parte del proprietario o di un suo collaboratore di fiducia;
- b) il pascolo senza custodia è consentito solo nel caso in cui i terreni siano provvisti di adeguata recinzione. La realizzazione e/o la revisione delle chiudende dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Comunanza Agraria e dovrà rispettare tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente;
- c) il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile;
- d) è vietato introdurre animali non di proprietà degli utenti richiedenti;
- e) per i trasgressori alle norme fissate dal presente capo si applicano le ammende stabilite dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del vigente statuto;
- f) la Comunanza Agraria si intende esonerata da ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura causati dagli animali a terzi.

Capo IV

Uso civico di raccolta tartufi

ART. 31 – La raccolta dei tartufi è consentita su tutto il territorio in proprietà o in possesso della Comunanza Agraria da parte di ogni utente o da parte di un componente del proprio nucleo familiare, che avanzano formale richiesta entro i tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Possono accedere alla ricerca e raccolta sia gli utenti in possesso del tesserino abilitante previsto dalla normativa vigente che gli utenti sprovvisti dello stesso. A quest'ultimi è comunque richiesto di conoscere la normativa e di attenersi alle disposizioni in materia.

ART. 32 – Ogni utente interessato ad esercitare il diritto di ricerca e raccolta dei tartufi deve presentare la domanda, su apposito modello, secondo tempi e modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, e comunque non oltre il 20 maggio di ogni anno. Contemporaneamente alla presentazione della domanda l'utente interessato provvederà ad effettuare il pagamento della quota stabilita dall'Assemblea degli utenti.

“Art. 33 – il periodo di raccolta coincide con quello stabilito dalla normativa regionale vigente per le diverse specie di tartufi presenti nel territorio, restano validi gli orari stabiliti dalla normativa vigente”.

ART. 34 – La raccolta va effettuata, come previsto dalla normativa vigente, con l'ausilio di massimo due cani; può essere usato un “vanghetto” o “zappetto” con lama di lunghezza non superiore a cm. 15 e larghezza in punta non superiore a cm. 8. E' assolutamente vietato utilizzare strumenti diversi da quelli consentiti dalla legge per agevolare la raccolta, è vietato altresì “zappare” la tartufaia.

ART. 35 – Ogni raccoglitore può essere accompagnato durante la ricerca e raccolta dei tartufi al massimo da un componente del proprio nucleo familiare, fermo restando il limite massimo di due cani.

ART. 36 – Per i trasgressori alle norme fissate dal presente capo si applicano le ammende stabilite dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del vigente statuto.

Capo V

Disposizioni finali

ART. 37 – Al controllo dell'applicazione e del rispetto del presente regolamento sono demandati gli organi di Polizia Municipale, il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia Provinciale, oltre a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di Polizia Giudiziaria.

ART. 38 – Il presente regolamento e le sue eventuali modifiche apportate successivamente è adottato, approvato e pubblicato secondo quanto previsto dallo Statuto. Ogni precedente disposizione in materia si intende abrogata. Copia del Regolamento degli Usi Civici della Comunanza Agraria è trasmessa alla Regione dell'Umbria, alla Provincia di Perugia, al Comune di Massa Martana, al Comando dei Vigili Urbani, alla Comunità Montana competente per territorio, al Corpo Forestale dello Stato.

IL PRESIDENTE
Giampiero Pagliari